



NEWS

# Euroconference

**Edizione di martedì 18 Febbraio 2025**

## **CASI OPERATIVI**

**Conseguenze dell'affitto del ramo di azienda da parte della società agricola**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

**Enasarco: massimali e minimali 2025**  
di Alessandro Bonuzzi

## **PENALE TRIBUTARIO**

**Falsa esportazione: rimane la responsabilità oggettiva per il deposito spedite**  
di Francesca Benini

## **BILANCIO**

**Disciplina fiscale delle prestazioni agromeccaniche rese dall'imprenditore agricolo**  
di Luigi Scappini

## **BILANCIO**

**Decreto Omnibus: la Commissione europea rallenta la transizione sostenibile**  
di Fabio Sartori

## **IN DIRETTA**

**Euroconference In Diretta puntata del 18 febbraio 2025**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

**CASI OPERATIVI**

---

***Conseguenze dell'affitto del ramo di azienda da parte della società agricola***di **Euroconference Centro Studi Tributari****FiscoPratico**La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**per lo **Studio** del **Commercialista**

scopri di più &gt;

Alfa società agricola a responsabilità limitata, in ragione della contrazione nelle vendite delle proprie etichette di vino rosso sta meditando di procedere all'affitto della sua cantina ubicata nel Piemonte e di concentrare la propria produzione sul vino bianco.

A tal fine l'operazione verrebbe realizzata attraverso l'affitto del ramo di azienda.

Si chiede se vi sono delle controindicazioni.

[\*\*LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...\*\*](#)

**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

---

## ***Enasarco: massimali e minimali 2025***

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

### **Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche**

[Scopri di più](#)

La Fondazione Enasarco ha provveduto ad aggiornare gli importi dei **minimali contributivi** e dei **massimali provvigionali** applicabili dall'**1.1.2025**, in **rialzo rispetto** agli importi in vigore fino al **2024**.

Si ricorda che gli **agenti** e **rappresentanti** di **commercio** sono soggetti alla **contribuzione Enasarco**, dovuta sulla generalità delle somme maturate in relazione al **contratto di agenzia**.

Il **versamento dei contributi** ha cadenza **trimestrale** e il **quantum** è determinato sulla base delle provvigioni **spettanti** all'agente, **indipendentemente dall'avvenuto incasso**. In altri termini, i contributi devono essere corrisposti avendo riguardo alle **provvigioni maturate nel singolo trimestre**, assumendo rilevanza il criterio della **competenza** (e non invece il criterio della cassa).

Il **calcolo dei contributi** dovuti varia a seconda della **forma** di esercizio dell'attività:

- in caso svolgimento dell'attività in forma di **ditta individuale** e di **società di persone commerciale** (Snc o Sas), trova applicazione un **minimale contributivo** e di un **massimale provvigionale** annuo;
- in caso di svolgimento dell'attività in forma di **società di capitali** (tipicamente nella veste giuridica di Srl), non trova applicazione alcun minimale o massimale.

Peraltro, quando l'attività di agenzia è svolta in forma societaria, che prevede la **presenza di 2 o più agenti illimitatamente responsabili**, il contributo Enasarco:

- deve essere **assolto da ciascun agente**;
- sulla base delle **quote sociali** oppure, laddove diverse secondo quanto previsto nei patti sociali, in proporzione alle quote di **partecipazioni agli utili**.

L'**aliquota contributiva** Enasarco applicabile dalla casa mandante a tutte le somme dovute all'agente in dipendenza del rapporto di agenzia è **rimasta invariata** rispetto all'anno scorso (2024) ed è pari al **17%**, di cui **l'8,50% a carico della casa mandante** e **l'8,50% a carico**

dell'agente.

Diversamente, dall'1.1.2025, gli importi dei **minimali contributivi** e dei **massimali provvigionali** sono stati **rideterminati al rialzo** rispetto a quelli in vigore nel 2024, come segue:

- per quanto riguarda gli **agenti plurimandatari**, il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è fissato in misura pari a **30.057** euro, mentre il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia ammonta a **507** euro;
- con riferimento agli **agenti monomandatari** (quindi con esercizio dell'attività per una sola casa mandante), il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è fissato in misura pari a **45.085** euro; invece, il minimale contributivo annuo il rapporto di agenzia è pari a **1.011** euro.

Questi importi sono stati **aggiornati dalla Fondazione Enasarco** a seguito della pubblicazione, da parte dell'Istat, del tasso di variazione annua dell'indice generale dei **prezzi al consumo** per le famiglie di operai e impiegati.

Ne consegue che la contribuzione Enasarco **massima** annua è pari a:

- per gli **agenti monomandatari**, a euro  $45.085 \times 17\% = 7.664,45$  euro;
- per gli **agenti plurimandatari**, a euro  $30.057 \times 17\% = 5.109,69$  euro.

Si rappresenta che:

- il massimale provvigionale **non è frazionabile**, anche se il rapporto di agenzia **inizia o termina in corso d'anno**;
- in caso di **esercizio in forma societaria**, il massimale è riferito alla **società**;
- il **minimale contributivo** deve essere assolto solo se, nel corso dell'anno, dal rapporto di agenzia sono **maturate** provvigioni, anche se di importo minimo e in un solo trimestre. Solo per i rapporti di agenzia per i quali non è maturata alcuna provvigione nel corso dell'anno **non è dovuto il minimale**;
- il **minimale contributivo** può essere frazionato per **quote trimestrali** ed è calcolato per ciascun trimestre in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia **nel corso dell'anno**.

Si ricorda, infine, che il termine ultimo per effettuare i versamenti dei contributi Enasarco relativi al **quarto trimestre 2024** è fissato al prossimo **20.2.2025**.

## ***Falsa esportazione: rimane la responsabilità oggettiva per il deposito speditore***

di Francesca Benini

Seminario di specializzazione

### **Riforma delle sanzioni e strumenti per evitare il contenzioso e trattare con gli uffici**

Scopri di più

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2482 dello scorso 3.2.2025, è tornata a pronunciarsi in merito alla responsabilità del **titolare di un deposito fiscale** (autorizzato per il pagamento di accise), a seguito di uno **svincolo irregolare di gasolio**, agevolato dall'apposizione da parte di un funzionario delle dogane di **"visti uscire" ideologicamente falsi**.

In particolare, la Corte di cassazione si è espressa in merito alla **legittimità** o meno della **richiesta di pagamento di accise** avanzata dall'Agenzia delle Dogane al **titolare di un deposito fiscale** in relazione a **29 operazioni** che avevano formato oggetto di **dichiarazioni di esportazione** da parte della **società proprietaria della merce**.

Il gasolio, secondo la ricostruzione operata dall'Agenzia delle Dogane, non avrebbe **mai lasciato il territorio dell'UE**, integrando la **fattispecie dell'immissione in consumo dei prodotti** e, quindi, la fattispecie dell'esigibilità delle **relative accise in Italia**.

Tuttavia, nel corso di alcune indagini, i verificatori avevano accertato che **lo svincolo irregolare** dei prodotti era stato agevolato dall'apposizione, da parte dell'ufficio doganale competente, di **"visti uscire" ideologicamente falsi per infedeltà del pubblico ufficiale**.

Nonostante l'esito di tali indagini, l'Agenzia delle Dogane aveva ritenuto, comunque, di procedere con la notifica al **titolare del deposito fiscale** di un **avviso di pagamento** per mezzo del quale aveva contestato al contribuente l'omesso versamento delle accise relative al **gasolio immesso irregolarmente** nel territorio nazionale.

Secondo l'Agenzia delle Dogane, infatti, in caso di **svincolo irregolare della merce**, graverebbe sul titolare del deposito fiscale una **responsabilità oggettiva** per il **pagamento delle accise**.

La tesi dell'Amministrazione finanziaria è stata accolta dalla Corte di cassazione con la sentenza oggetto di esame. I giudici di legittimità, infatti, hanno espresso il **principio** secondo il quale il **depositario fiscale**, anche in caso di **falsa esportazione**, è sempre **responsabile per l'immissione in consumo sul territorio nazionale**.

In altre parole, secondo la Corte di cassazione, la **condotta illecita di un funzionario infedele non esonera il depositario fiscale dal pagamento delle accise**, anche se questi *“risulti del tutto estraneo alla condotta dei terzi stessi, anche se sia in buona fede ed abbia potuto riscontrare il buon esito delle spedizioni, qualora essa non abbia determinato la distruzione o la perdita irrimediabile dei prodotti”*.

La Corte di cassazione, nell'esprimere il **citato principio di diritto**, ha richiamato la posizione (estremamente rigida) espressa dalla Corte di Giustizia UE (nello specifico, sentenza 07.09.2023, causa C-323/22) **in materia di svincolo irregolare di prodotti assoggettati ad accisa**.

Per la Corte di Giustizia UE, infatti, la **responsabilità fiscale del depositario** di prodotti in **regime di sospensione di accisa** ha **natura oggettiva** e può essere derogata solo ed esclusivamente **in caso di “perdita” fisica del prodotto**, ossia in caso di impossibilità materiale che lo **stesso prodotto possa essere immesso nel consumo unionale**. Nessuna deroga, invece, a detta della Corte di Giustizia UE, può essere prevista in caso di **svincolo irregolare** dovuto ad un **atto illecito imputabile esclusivamente a un terzo** e, in relazione al quale, il **depositario sia totalmente estraneo**.

Una diversa interpretazione, infatti, secondo la Corte di Giustizia UE, indebolirebbe il ruolo centrale che viene attribuito al **depositario fiscale nella esigibilità delle accise**, compromettendo l'obiettivo della lotta contro la frode e l'evasione fiscale.

In altre parole, per la Corte di Giustizia UE, è corretto **sacrificare la buona fede** e l'affidamento del depositario fiscale in favore di una ipotesi di **responsabilità oggettiva** che, tuttavia, a parere di chi scrivere, risulta essere difficilmente **compatibile con i principi dell'ordinamento interno**.

È bene evidenziare, in ogni caso, che l'orientamento sopra espresso è stato **disatteso da una parte della giurisprudenza di legittimità** che ha **abbracciato la tesi** secondo la quale il deposito fiscale deve essere chiamato al **pagamento delle accise** esclusivamente nell'ipotesi in cui **non sia in buona fede**.

Più nello specifico, secondo questa parte della giurisprudenza, il titolare del deposito fiscale **non può essere dichiarato solidalmente responsabile** per i fatti posti in essere da terzi, laddove egli abbia utilizzato **tutta la diligenza di un operatore avveduto**, adottando misure ragionevoli per evitare la sua partecipazione alla frode fiscale.

L'interpretazione fornita da questa parte della giurisprudenza è **maggiormente condivisibile** dal momento che risulta essere sicuramente più conforme al **principio comunitario di proporzionalità**.

## ***Disciplina fiscale delle prestazioni agromeccaniche rese dall'imprenditore agricolo***

di Luigi Scappini

OneDay Master

### **Dichiarazione dei redditi in agricoltura**

Scopri di più

Il Legislatore, con la Riforma del 2001, ha introdotto **importanti novità** per quanto riguarda il **comparto agricolo** e, soprattutto, le attività che l'imprenditore agricolo **può svolgere**.

Infatti, oltre ad aver meglio definito il concetto di **attività connessa**, ha **ricompreso**, in tale perimetro, anche le **prestazioni di servizi** che l'imprenditore agricolo può svolgere.

Affinché le prestazioni di servizio possano essere **classificate** quali attività **connesse** è **necessario**, come previsto dal **comma 3**, dell'[articolo 2135, cod. civ.](#), che le stesse siano effettuate *“mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata”*.

Tra di esse, vi possono essere, ad esempio, le **prestazioni agromeccaniche** che vengono definite dall'[articolo 5, D.Lgs. 228/2001](#), come quelle fornite *“a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le **operazioni colturali** dirette alla **cura** ed allo **sviluppo** di un **ciclo biologico** o di una fase necessaria del ciclo stesso, la **sistemazione** e la **manutenzione dei fondi agro-forestali**, la **manutenzione del verde**, nonché tutte le **operazioni successive** alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.”*.

Tali prestazioni agromeccaniche, se **effettuate** da parte di un **imprenditore agricolo**, nel rispetto di quanto previsto dall'[articolo 2135, cod. civ.](#), vengono **tassate forfettariamente** come stabilito dall'[articolo 56-bis, comma 3, Tuir](#), ai sensi del quale per **le attività dirette alla fornitura di servizi**, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei **corrispettivi delle operazioni registrate** o soggette a registrazione agli effetti Iva, conseguiti con tali attività, il **coefficiente** di redditività del **25%**.

Tale regime, che rappresenta, al sussistere dei requisiti soggettivi e oggettivi, quello **naturale**, salvo facoltà concessa dal comma 5, di **optare per le regole ordinarie**, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 192/2024, si rende **applicabile, a decorrere** dal periodo di



imposta **2024**, anche alle **società agricole**, ex [articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#), che hanno **optato** per la **determinazione** del **reddito** prodotto secondo le regole dell'[articolo 32, Tuir](#).

Per quanto riguarda i profili **Iva** connessi alle **prestazioni agromeccaniche** erogate da parte di imprenditori agricoli, è prevista l'applicazione dell'**aliquota ridotta** al **10%** ai sensi del **n. 125)** della **Tabella A, Parte III**, allegata al D.P.R. 633/1972, al rispetto di determinati **requisiti soggettivo e oggettivo**.

Dal punto di vista **soggettivo** è richiesto che **beneficiaria** delle prestazioni sia un'**impresa agricola** singola o associata, ragion per cui **non rileva il soggetto erogante**. Ne deriva che sarà onere di chi richiede la prestazione di rendere nota la qualifica per poter azionare l'aliquota ridotta, il tutto, a prescindere, si ribadisce, dalla **natura del prestatore**.

Da un punto di vista **oggettivo**, la prestazione deve essere resa avvalendosi di **macchine agricole e/o aeromobili**.

In merito alla tipologia di macchine agricole utilizzabili si **deve avere riguardo** a quanto previsto dall'[articolo 57, D.Lgs. 285/1992](#), che definisce come tali le **macchine a ruote o a cingoli destinate** a essere impiegate nelle attività di cui all'[articolo 2135, cod. civ.](#) nonché nelle attività di gestione forestale.

A tali mezzi è consentita la **circolazione su strada** per i seguenti fini:

- per il **proprio trasferimento**;
- **per il trasporto**, per conto delle **aziende agricole e forestali**, di prodotti, sostanze di uso agrario e attrezzature destinate all'esecuzione delle attività di cui all'[articolo 2135, cod. civ.](#) e delle **attività di gestione forestale**;
- per il **trasporto di addetti alle lavorazioni** nonché, nell'ambito delle attività dirette alla fornitura di beni o servizi ai sensi dell'[articolo 2135, comma 3, cod. civ.](#), per il **trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole**, interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attività dell'impresa agricola.

Resta inteso che si considerano quali **mezzi agricoli non solo** quelli che possono circolare su **strada**, ma **anche** quelli **ordinariamente utilizzati** in **agricoltura**.

Ai fini del corretto assoggettamento **a Iva ordinaria o ridotta** si deve prestare particolare attenzione quando le **prestazioni di servizi rese a imprenditori agricoli** prevedono anche un intervento manuale da parte dell'uomo, quale può essere la realizzazione di un vigneto o la successiva vendemmia. In tal caso, si dovrà verificare la **prevalenza** o meno, nell'erogazione del servizio, del **mezzo meccanico** e si dovrà procedere a un'attenta ed **esaustiva descrizione** della prestazione resa nella relativa **fattura**.



## ***Decreto Omnibus: la Commissione europea rallenta la transizione sostenibile***

di Fabio Sartori

Convegno di aggiornamento

### **Impatto della sostenibilità per le PMI**

Scopri di più

La Commissione europea inizia un percorso di **consultazioni per semplificare CSRD, CSDDD e Tassonomia Ue**. Le **imprese e le associazioni** partecipanti alle *round table* di discussione cercano proposte concrete per **disinnescare gli adempimenti** introdotti, dopo 5 anni di lavoro, dalle **attuali direttive**.

L'input del revisionismo ESG parte, lo scorso novembre, su impulso della stessa Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con un **pacchetto normativo noto come "Regolamento Omnibus"**, all'interno della Bussola della competitività (Competitiveness Compass), ispirata alla relazione Draghi. L'ex primo ministro italiano, infatti, era stato incaricato di effettuare una **diagnosi del futuro della competitività europea** fornendo raccomandazioni utili a recuperare una concreta traiettoria verso una **maggiore competitività dell'UE**. Secondo il Compass, l'Europa deve diventare il **fulcro delle tecnologie**, dei servizi e dei prodotti puliti, ceduti in un mercato ispirato alla neutralità climatica.

La semplificazione diventa una **esigenza irrinunciabile** per recuperare competitività e migliorare l'efficienza: il peso amministrativo che gravita sulle imprese deve **diminuire almeno del 25% per le aziende e del 35% per le Pmi**.

È evidente che l'esigenza di **rendere i processi più efficienti**, insieme alla riduzione degli oneri burocratici, potrebbe portare a una deregolamentazione che rischia di compromettere i **primi risultati ottenuti dal nuovo paradigma ESG**. Un'azione di questo tipo potrebbe causare una diffusa incertezza normativa e un inevitabile **rallentamento degli obiettivi fissati dal Green Deal europeo**.

Sulla tematica interviene nei giorni scorsi anche l'**Organismo italiano di Contabilità (OIC)**, con un comunicato ad hoc in cui si sollecita una semplificazione radicale volta a migliorare l'efficacia dei **report di sostenibilità**. L'esortazione dell'OIC mira a creare una **disclosure imperniata su aspetti ESG essenziali**, favorendo in particolar modo le PMI che rappresentano l'asse portante del **sistema economico italiano ed europeo**.

L'Organismo propone di introdurre una **categoria di "mid-companies"** e di posticipare l'entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione.

La delimitazione dimensionale delle aziende suddette sarebbe indicativamente di **1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di ricavi**. Oltre al requisito dimensionale, l'Oic suggerisce uno **slittamento dell'entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione** per le imprese diverse da quelle grandi, in modo da consentire la formalizzazione di standard semplificati, necessari a **ridurre i costi di compliance**.

Il revisionismo dell'OIC colpisce anche concetti chiave del **paradigma di sostenibilità** come la "doppia materialità" e l'estensione degli obblighi di reporting all'intera "catena del valore", percepiti come **astratti e macchinosi da implementare**.

L'Organismo si propone di migliorare la qualità dell'informazione, rendendola più concisa e diretta, **riducendo al contempo la burocrazia**.

A sostenere le ragioni dell'OIC è intervenuta anche Assonime con il Position Paper 1/2025 dello scorso 5.2.2025. L'Associazione rileva che, in Europa, vi è una **forte discriminazione tra i Paesi** che hanno recepito la CSRD e quelli che non hanno ancora provveduto. Le imprese italiane, infatti, si trovano a competere con quelle di paesi evoluti come Germania, Spagna e Paesi Bassi che non avendo ancora recepito la direttiva CSRD possono **evitare gli oneri della rendicontazione di sostenibilità**, pur partecipando al medesimo mercato unico. Le procedure di infrazione irrogate a questi paesi inadempienti di certo **sono una effimera consolazione** per chi, invece, ligio alla legge, è **tenuto ai nuovi adempimenti di rendicontazione ESG**.

Le conclusioni critiche di Assonime giungono a suggerire di differire l'**adozione delle informative sulla sostenibilità all'esercizio 2027** (con pubblicazione nel 2028) per le **grandi imprese non tenute alla DNF** come le **società non quotate**. L'Associazione auspica, inoltre, una **semplificazione degli obblighi informativi**, ritenuti eccessivamente complessi ed onerosi.

In direzione inversa, tuttavia, si sono coalizzate **importanti imprese francesi** (come Amundi, L'Oreal e Carrefour) e diverse multinazionali (come Ferrero, Nestlé, Primark e Unilever) esortando la Commissione a perseverare gli **standard ESG necessari a mantenere la stabilità economica** ed il quadro normativo di riferimento della sostenibilità.

Il rischio concreto è che la discussione su normative già concordate e adottate inneschino **nuove negoziazioni che portino al ribasso le conquiste raggiunte ed il sostegno alla finanza sostenibile**, creando nuove incertezze e una crescente sfiducia degli investitori.

La semplificazione così interpretata si tradurrebbe in un **passo indietro negli standard normativi di sostenibilità**, diventando un annacquamento regressivo degli obiettivi originariamente proposti.

La Commissione esporrà la **prima versione dell'Omnibus il prossimo 26.2.2025**.



Il futuro della rendicontazione di sostenibilità potrebbe subire un **forte rallentamento** e le decisioni prese avranno un impatto significativo sul **panorama normativo** e sulla fiducia nel mercato. È opportuno che le istituzioni e le **imprese collaborino per preservare e rafforzare gli obiettivi di sostenibilità**, evitando qualsiasi arretramento che possa minare i progressi conseguiti.

**IN DIRETTA**

---

## ***Euroconference In Diretta puntata del 18 febbraio 2025***

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

 **FiscoPratico** La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI** per lo **Studio** del **Commercialista** [scopri di più >](#)

L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una "prima" interpretazione delle "firme" di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una "bussola" fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.